REGOLAMENTO (CEE) N. 592/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite e di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per i torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113, il massimale è fissato a 1,02 tonnellate ; che alla data dell'8 marzo 1982 le importazioni della Comunità di torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria n. 113, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3602/81 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 19 marzo 1982 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1130	113	ex 62.05 C		Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti :
				C. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, di fibre diverse dalla iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 o di cocco :
			62.05-ex 20	Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione